

Certificazione Unica 2024: chiarimenti sull'indicazione dei fringe benefit

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) i sostituti d'imposta sono tenuti a effettuare l'invio telematico della **Certificazione Unica 2024** all'Agenzia delle Entrate, oltre a consegnare il modello al percipiente.

Più tempo invece per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il cui termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2024.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2024, relativo al periodo d'imposta 2023, è stato approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 gennaio 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 7 febbraio 2024).

Diverse sono le novità che interessano il modello; tra queste, rientrano sicuramente i **fringe benefit** e il **bonus carburante**.

In particolare, rispetto allo scorso anno viene **sdoppiata** la sezione "Erogazioni in natura" (campi nn. 474 e 475) e confermata la casella relativa al bonus carburante, che assume però una nuova numerazione (n. 476).

Lo sdoppiamento in due caselle delle erogazioni in natura è il risultato delle **differenti discipline** sui fringe benefit previste per il periodo d'imposta 2023.

Si ricorda, infatti, che l'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera **258,23 euro**.

In deroga all'art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, l'art. 40 del DL 48/2023 ha poi previsto, limitatamente al solo periodo d'imposta 2023:

- l'innalzamento a **3.000 euro** del limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit;
- l'inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione e l'inclusione tra i fringe benefit dei rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas previsti dall'art. 40 del DL 48/2023 trovano però applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti con figli **fiscalmente a carico**.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/2023, § 2), l'art. 12 comma 2 del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a **2.840,51 euro** (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a **4.000 euro**.

Sul punto, giova ricordare come la misura sia riconosciuta in **misura intera** a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

In caso di superamento dei limiti di 258,23 euro o di 3.000 euro, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Ciò premesso, il sostituto d'imposta dovrà indicare nel punto:

- **474**, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l'art. 51 comma 3 del TUIR ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro;
- **475**, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali il citato DL 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 3.000 euro.

Per quanto concerne il bonus carburante, l'art. 1 del DL 5/2023 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dei **buoni benzina** o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti nel 2023 fino a **200 euro** (tale esclusione non rileva ai fini contributivi). Tali somme vanno indicate nel punto **476** della CU 2024.

Nell'ipotesi in cui venga effettuata un'erogazione in natura o di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l'intero importo del fringe benefit o del buono carburante deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti **573** e **593** occorre riportare l'ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit e inoltre occorre riportare nei punti:

- **580** e **600**, l'importo dei benefit costituiti da erogazioni in natura di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR;
- **581** e **601**, l'importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l'art. 40 del DL 48/2023 ha previsto l'innalzamento della soglia a 3.000 euro e l'estensione della non imponibilità anche ai rimborsi delle bollette;
- **583** e **603**, l'importo del benefit costituito da buoni carburante di cui al DL 5/2023.

(MF/ms)